

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PRESIDIO E DEL SERVIZIO DI PRIMO
SOCCORSO SANITARIO PRESSO L'AEROPORTO RAFFAELLO SANZIO DI FALCONARA**


M.MA

TRA

Aerdorica S.p.a. - Aeroporto delle Marche, con sede legale a Falconara Marittima
CAP 60015 (AN), Piazzale Sordoni snc, **Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese n.**
00390120426 - C.C.I.A.A. n. 59611, pec: direzionelegalesocietario@legalmail.it, in
persona del legale rappresentante Amministratore Delegato Dott. Andrea Delvecchio
(di seguito anche solo Aerdorica s.p.a. o committente);

E

ASUR/AV2- Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, Area Vasta 2, con sede
legale in Ancona, Via Caduti del Lavoro n. 40 CAP 60131, Codice Fiscale e Partita IVA:
0217586042 e sede amministrativa in Fabriano, Via Filippo Turati n. 51, CAP 60044,
pec: areavasta2.asur@marche.it, in persona del Direttore Generale, Dott. Alessandro
Marini, all'uopo munito dei pieni poteri di legge e sostituito per la sottoscrizione
della presente dal Direttore di Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, delegato alla
sottoscrizione e stipula del presente accordo giusta Delega del Direttore Generale
ASUR Marche prot. n.43637/ASURDG/23.12.2015 in entrata al prot.
n.242494/ASURAV2/28.12.2015 allegata sotto la lettera "A" quale parte integrante e
sostanziale dellapresente convenzione (di seguito denominata "A.S.U.R./A.V.2" o
"concessionaria" ovvero subconcessionaria per quanto attiene la Parte II del
presente atto);



Handwritten signature

PREMESSO CHE:

Aerdorica s.p.a. è legittimata alla gestione dell'Aeroporto "Raffaello Sanzio" di

Falconara, in virtù di apposita concessione per la gestione totale aeroportuale regolata dalla Convenzione con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.) n. sottoscritta il 12 Novembre 2009, registro contratti Enac n.65, approvata con Decreto Interministeriale n.105 del 18 marzo 2013 adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – registrato alla Corte dei Conti in data 31 Luglio 2013;


Il decreto interministeriale 12 febbraio 1988 aveva previsto l'affidamento all'Associazione Italiana della Croce Rossa (CR) del servizio di Pronto Soccorso Sanitario aeroportuale, disponendo le modalità di espletamento del servizio in tutti gli aeroporti italiani, salvo quelli in cui sussisteva un affidamento precedente *ope legis*;

Fino al 31.12.2015 il servizio di primo soccorso sanitario presso l'Aeroporto "Raffaello Sanzio" è dunque svolto dalla Croce Rossa Italiana le cui funzioni, in virtù del D.Lgs. 178/2012, vengono trasferite alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana, persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile;

il vigente quadro normativo, di cui al D.L. 133/2014, art. 28 comma 4 e seguenti, pone a carico del gestore aeroportuale che ha sottoscritto la convenzione ENAC gli oneri per l'espletamento del servizio di primo soccorso aeroportuale;

è sempre stato erogato un mero servizio di primo soccorso sanitario e non di primo soccorso, richiedendo quest'ultimo il necessario intervento del Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza medica (ASUR/AV2 Dipartimento di Emergenza Urgenza) in tutti i casi che necessitano attività di diagnostica od ospedalizzazione d'urgenza;

Aerdorica s.p.a. ritiene che il sedime aeroportuale debba essere considerato come



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M.' or similar, located on the right side of the page.

facente parte del medesimo territorio su cui l'ASUR AV2 ha competenze esclusive di assistenza sanitaria (L. 833/1978 e DPR 620/1980) anche nell'ambito della emergenza e maxi-emergenza;

con richiesta PEC del 02.12.2015 prot.n.1725, in entrata al protocollo generale dell'AV2 al n.228913/02.12.2015, facendo seguito a precedenti intese per le vie brevi con il Direttore Sanitario ASUR, il Direttore della C.O. Dipartimento di Emergenza Urgenza e la D.A.O. dell'AV2, il Presidente di Aerdorica S.p.A. ha richiesto formalmente di provvedere alla stipula di atto di convenzione inerente lo svolgimento del servizio di primo Soccorso Sanitario; alla richiesta è stato allegato lo schema di convenzione già esaminato dalle parti;

Con missiva del 16.09.2015 prot.96723/CCX, in entrata al protocollo generale dell'AV2 al n.176865/22.09.2015, ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, a firma del Direttore, ha convocato un incontro a cui sono stati invitati organismi pubblici come meglio indicato nel documento al fine di individuare e condividere le esigenze del Presidio di Primo Soccorso Aeroportuale – PSA in termini di dotazioni e mezzi, alla luce delle Linee Guida ENAC;

Le linee guida ENAC n. 2014/1-LG del 31.10.2014, ad oggetto *"Requisiti minimi del servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale"*, forniscono alle società che hanno sottoscritto la convenzione con ENAC per la gestione di uno scalo, i requisiti minimi del servizio di pronto soccorso sanitario da assicurare negli aeroporti nazionali, al fine di definire un livello uniforme nello svolgimento del servizio all'interno del sedime aeroportuale affinché i gestori aeroportuali possano elaborare un *risk assessment* e quantificare le dotazioni necessarie a gestire il livello di rischio sanitario stimato sulla base delle diverse caratteristiche dei locali;

Costituisce attività del Presidio Sanitario Aeroportuale (P.S.A.) lo svolgimento da parte di personale medico e paramedico di tutte le azioni e misure necessarie a prestare aiuto di primo intervento e di assistenza medica di emergenza-urgenza per l'utenza all'interno del sedime aeroportuale, attività incluse e contemplate in tutti Manuali, Regolamenti e Piani dello scalo; l'attività del PSA si svolge esclusivamente durante l'operatività dell'aeroporto;

Per lo scalo aeroportuale "Raffaello Sanzio" la società Aerodorica p.a. ha elaborato un "Documento di rischio sanitario per l'aeroporto delle Marche";

Nella riunione del 21.09.2015, come da documento trasmesso il 23.09.2015 prot. 99338/CCX Enac, in entrata al protocollo al n. 180092/25.09.2015, il succitato documento è stato esaminato e all'esito della riunione è stato redatto un resoconto approvato dai presenti, referenti USMAF e ASUR; la società Aerodorica ha posto che il PSA "può essere dimensionato nel modo seguente: n. 1 ambulanza; n. 2 figure professionali esperte in emergenza e munite di patente di guida (per ambulanza) di cui una con i requisiti indicati nelle linee guida ENAC paragrafo 4 - pagina 6 ...omissis ..."; le autorità sanitarie locali presenti, a conclusione, "approvano, per quanto di competenza, il documento di rischio sanitario allegato al presente verbale";

Quanto allo svolgimento del servizio in parola, considerata l'estrema urgenza di assumere determinazioni in merito alla richiesta anzidetta in relazione al preminente interesse pubblico di evitare soluzione di continuità nell'erogazione del servizio da parte di Aerodorica S.p.a., così come rappresentata e a far data dal 01.01.2016, esaminata la richiesta formulata nei termini anzidetti, considerata l'opportunità, nel rispetto della normativa vigente in materia, di procedere alla stipula di convenzione all'uopo come richiesta, l'ASUR Marche, in persona del Direttore Generale Dr.

Alessandro Marini, ha rilasciato atto di delega prot. n.43637/ASURDG/23.12.2015, in entrata al prot. n.242494/ASURAV2/28.12.2015, all'Ing. Maurizio Bevilacqua, Direttore dell'Area Vasta n. 2, affinché provvedesse alla sottoscrizione della convenzione con Aerdorica S.p.A., come da schema allegato già opportunamente esaminato, e all'acquisizione dei relativi pareri dei Servizi AV2 di competenza; con nota prot. n. 242526/28.12.2015, il Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza AV2, Dr. Enzo Frati, ha dichiarato che, a far data dal 1 gennaio 2016, il prefato Dipartimento è in grado di garantire quanto oggetto di prossimo convenzionamento, al fine svolgere l'attività del presidio di pronto soccorso sanitario presso l'Aeroporto "Raffaello Sanzio", così come stabilito nei documenti anzidetti, dimensionato come da verbale del 21.09.2015 sopra richiamato, e secondo le modalità, i requisiti, le caratteristiche, gli orari, etc. ivi espressi e concordati; parimenti con nota prot. n. 242527/28.20.215, il Direttore della Centrale Operativa del 118 di AV2, Dr. Riccardo Sestili, ha dichiarato che, a far data dal 1 gennaio 2016, la Centrale Operativa 118 di AV2 è in grado di garantire quanto oggetto di prossimo convenzionamento, al fine svolgere l'attività del presidio e del servizio di Pronto Soccorso sanitario presso l'Aeroporto "Raffaello Sanzio", così come stabilito nei documenti anzidetti, dimensionato come da verbale del 21.09.2015 sopra richiamato, e secondo le modalità, i requisiti, le caratteristiche, gli orari, etc. ivi espressi e concordati.

Entrambi hanno dichiarato, altresì, che l'utilizzo del personale succitato nello svolgimento delle attività riconducibili alla stipulanda convenzione nei rispettivi servizi di competenza, con i requisiti professionali richiesti, non pregiudica né può pregiudicare l'attività istituzionalmente erogata dal Dipartimento Emergenza



A handwritten signature in black ink, appearing to be "AM", written over the stamp.

Urgenza e dalla Centrale Operativa del 118 dell'Area Vasta 2 nell'ambito dei servizi assegnati;

con parere reso il 29.12.2015, prot. 243037/29.12.2015, il Dirigente OC Gestione Risorse Umane AV2 ha dichiarato che, alla luce dei pareri di cui sopra, l'utilizzo del personale dipendente avviene nel rispetto delle leggi vigenti in materia di trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo nonché in merito alla corresponsione dei contributi obbligatori;

Tutto ciò premesso e richiamato, quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione e del successivo articolato, in attuazione della delega ricevuta, le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:


PARTE I – SERVIZIO

ART. 1 – PREMESSE, OGGETTO, CONDIZIONI E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO AEROPORTUALE (PSSA) PRESSO AEROPORTO RAFFAELLO SANZIO – FALCONARA M.ma

1.1 Le premesse formano parte integrante della presente convenzione avente ad oggetto l'organizzazione, la messa a disposizione e la gestione del servizio di primo soccorso all'interno del sedime aeroportuale da parte del personale del Dipartimento di Emergenza Urgenza/118 ASUR AV2.

1.2 L'ASUR Marche AV2 fornisce l'attività attraverso l'utilizzo di risorse proprie, rispetto ai quali l'ASUR AV2 certifica il livello professionale e il mantenimento nel tempo delle competenze;

1.3 Aerdorica s.p.a. e ASUR Marche AV2 concordano che l'espletamento del servizio a mezzo del servizio Dipartimento di Emergenza Urgenza/118 è funzionale alla massima integrazione fra risorse entro il sedime aeroportuale e risorse



[Handwritten signature]

dell'emergenza territoriale, e garantisce altresì l'applicazione dei protocolli di intervento e delle modalità operative definite nel predetto settore.

1.4 Il servizio viene prestato in esecuzione dei documenti richiamati in premessa che, come ivi indicato, sono noti alle parti e costituiscono parte integrante il presente atto.

1.5 L'ASUR AV2 garantisce che il personale impiegato nel servizio è in possesso delle competenze necessarie per l'esatto svolgimento dello stesso.

ART. 2 - OBBLIGAZIONI SUPPLEMENTARI

2.1 Per l'attività di cui all'art. 1 l'ASUR AV2 si avvale di mezzi e personale propri.

2.2 L'ASUR AV2 si impegna a osservare scrupolosamente per tutto quanto riguarda: l'accesso in aeroporto, l'utilizzo delle infrastrutture aeroportuali (espressamente inclusi tutti gli aspetti di safety e security) e l'utilizzo di mezzi ed attrezzature in zone interne al sedime aeroportuale.

2.3 L'ASUR AV2 esonera da qualsiasi tipo di responsabilità Aerdorica s.p.a. riguardo l'osservanza delle prescrizioni disposte dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia di trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo del personale, nonché in merito alla corresponsione dei compensi e dei contributi obbligatori, in quanto esecutrice del servizio salvo il necessario rispetto di quanto indicato negli allegati al presente atto nonché di quanto previsto dalle norme vigenti in materia aeroportuale e dalle disposizioni imposte dalle competenti autorità.

2.4 L'ASUR AV2 assume la totale responsabilità, manlevando sin da ora Aerdorica s.p.a., per qualsiasi infortunio, incidente o danno che per causa o colpa del proprio personale, potesse derivare al personale della stessa o a terzi (persone, cose e mezzi). Aerdorica s.p.a. non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di



Alex

eventuali incidenti, infortuni o danneggiamento delle strumentazioni e apparecchiature che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio, salvo cause imputabili alla Committente medesima.

2.5 L'ASUR AV2 dichiara che effettuerà un sopralluogo prima dell'inizio dell'attività ai fini della sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08, allo scopo di informarsi sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione all'attività svolta da Aerdorica. Al fine di ottemperare all'art. 26 comma 2 e 3 del D.Lgs. n.81/08 le parti si impegnano a collaborare per redigere o integrare il "documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI)" laddove necessario. Al fine di ottemperare all'art. 36 del D.Lgs 81/08, l'ASUR AV2 dovrà integrare la formazione/informazione del proprio personale nonché fornire le informative alle eventuali ditte sulle quali esercita direzione, controllo e vigilanza. Detta attività formativa/informativa dovrà comprendere il complesso delle misure antinfortunistiche e relativi strumenti di protezione previsti per ridurre le interferenze, nonché le prescrizioni di carattere generale in tema di prevenzione/protezione e gestione delle emergenze predisposte da Aerdorica s.p.a.

2.6 In ottemperanza all' Art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 81/08 tutto il personale a qualunque titolo impiegato dall'ASUR AV2 dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ovvero l'identificazione dell'impresa da cui dipende. Nei casi in cui il tesserino aeroportuale soddisfi quanto prescritto dall' Art 26 comma 8 del D.Lgs 81/08, questo può essere utilizzato in sostituzione di quello predisposto dall'azienda. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre la tessera di



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

riconoscimento.

2.7 In caso di reiterate violazioni da parte del personale alle prescrizioni di sicurezza,

Aerdorica s.p.a. si riserva il diritto di chiedere l'allontanamento e la sostituzione

immediata del responsabile delle violazioni e/o del suo preposto. In questo caso

l'ASUR AV2 dovrà individuare e rendere operativa una nuova persona avente

analoghe mansioni.

2.8 La reiterata non osservanza di quanto riportato nel presente articolo potrà

essere causa di risoluzione del presente contratto ai termini dell'art.1456 c.c. .

ART. 3 - VERIFICHE, CONTROLLI E INDICATORI DI SERVIZIO.

3.1 Aerdorica s.p.a. si riserva la facoltà di richiedere, tramite motivata

comunicazione, la non utilizzazione di personale che venga ritenuto non idoneo dal

punto di vista comportamentale all'espletamento del servizio di cui alla presente

convenzione.

ART. 4- DURATA, PROROGA, SCIoglimento ANTICIPATO DELLA CONVENZIONE.

4.1 La presente convenzione è valida ed efficace tra le Parti per un massimo di tre

mesi a decorrere dal 01/01/2016 e con scadenza naturale al 31.03.2016 senza

necessità di disdetta alcuna.

4.2 Le parti si riservano la facoltà di sciogliere anticipatamente e consensualmente

l'efficacia della presente convenzione nell'eventualità di mutamenti delle condizioni


e modalità di organizzazione e svolgimento dei servizi di primo soccorso nell'ambito

dell'Aeroporto Raffaello Sanzio.

4.3 In qualsiasi ipotesi di estinzione della convenzione è a carico dell'ASUR AV2 la

reintegrazione delle dotazioni del PSSA.

ART: 5- CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AEROPORTUALE

5.1 Per l'espletamento del servizio di primo soccorso sanitario aeroportuale come definito nei documenti richiamati, allegati e articolato su 24ore, Aerdorica s.p.a. riconosce all'ASUR AV2, che accetta, la somma stabilita fino alla concorrenza di € 68.500,00 per un periodo massimo di durata di 3 mesi (tre) a fronte di presentazione di fattura mensile da emettersi entro dieci giorni dalla rendicontazione delle prestazioni mensili. Tale attività è esente IVA. Nel caso in cui l'operatività dell'aeroporto venga ridotta a meno di 24h l'importo sopra indicato verrà proporzionalmente ridotto.

ART. 6 - ASSICURAZIONI

6.1. L'ASUR AV2 è tenuta alla adeguata copertura assicurativa di tutti i rischi connessi all'espletamento in ambito aeroportuale della sua attività, secondo le indicazioni che saranno fornite dal gestore ovvero dalle Autorità competenti in materia aeroportuale.

6.2. In particolare, alla firma della presente convenzione, l'ASUR AV2 dichiara che, per tutta la durata del rapporto, opereranno le seguenti assicurazioni:

a. Il personale dipendente e le persone dell'operato delle quali l'ASUR è responsabile per legge sono coperti, per i rischi derivanti da responsabilità professionale, conformemente alla procedura aziendale di gestione diretta dei sinistri di RCT;

b. Il personale dipendente è coperto da idonea assicurazione INAIL per gli infortuni sul lavoro.

La suddetta copertura assicurativa deve specificamente prevedere le seguenti estensioni:



- clausola che preveda la qualifica di "terzi" nei confronti degli altri operatori aeroportuali, che lavorino nei luoghi in cui l'ASUR AV2 opererà al fine dell'espletamento del servizio di PSSA;

- clausola che preveda la qualifica di "terzi" anche relativamente ai dipendenti di Aerdorica s.p.a.;

b. polizza per la responsabilità civile auto RCA per i mezzi propri utilizzati all'interno dell'air side, a copertura dell'utilizzo di veicoli medesimi

6.3 Eventuali danni che non fossero indennizzabili dalle polizze assicurative, ovvero compresi nelle franchigie e/o eccedenze rispetto ai massimali di polizza, resteranno a carico della concessionaria se imputabile al suo operato.


6.4 Aerdorica s.p.a. non sarà tenuta a risarcire all'ASUR AV2 alcun danno subito da persone e da cose di sua proprietà in conseguenza di azioni di fulmine, caduta di aeromobili, incendio, scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio, o altri danni del genere.

ART. 7 - REVOCA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO.

7.1 Le parti riconoscono reciprocamente la facoltà unilaterale di revocare l'affidamento del servizio di primo soccorso sanitario nell'ambito dell'Aeroporto prima della scadenza del termine di durata della presente convenzione, nel caso in cui si verifichi esemplificativamente una delle seguenti ipotesi:

a) revoca da parte del Ministero concedente della concessione alle premesse della presente convenzione;

b) mutamento delle esigenze di organizzazione dei servizi di primo soccorso sanitario nell'ambito aeroportuale, in esito a modifica normativa o regolamentare e/o ad



ordine dell'Autorità;

c) grave inadempimento di una delle parti degli obblighi discendenti dalla presente convenzione e dalle normative applicabili al servizio;

7.2 In ogni caso la revoca sopra detta sarà comunicata per iscritto con eventuale fissazione di un congruo termine per rimuovere le cause che dovessero essere imputabili; in tali ipotesi la revoca sarà pienamente efficace una volta inutilmente decorso tale termine senza che la parte abbia provveduto.

PARTE II - SUBCONCESSIONE LOCALI IMPIANTI E DOTAZIONI PSSA


ART. 8 - OGGETTO

8.1 Ai fini del migliore espletamento del servizio PSSA, Aerdorica s.p.a. concede in comodato d'uso all'ASUR AV2 locali, impianti e dotazioni, così come risulteranno da idoneo verbale, comprensivo di planimetria, che sarà redatto in contraddittorio tra le parti, all'atto della consegna dei medesimi beni, planimetria da considerare parte integrante la presente convenzione (Allegati sotto la lettera "B"). Tali beni vengono messi a disposizione dell'ASUR AV2 gratuitamente in quanto strettamente funzionali all'espletamento del servizio. La Aerdorica S.p.A. garantisce la idoneità dei locali all'uso destinato sotto ogni profilo di legge esonerando l'ASUR da qualsivoglia eventuale inadempienza e/o addebito e/o sanzione ai medesimi riconducibili.

8.2 I termini e le condizioni della subconcessione di cui al comma precedente sono stabiliti in conformità a quanto previsto dalla Parte I del presente atto salve specifiche disposizioni che verranno stabilite di comune accordo e sempre in forma scritta.

ART. 9 - DURATA, DECORRENZA, REVOCA.

9.1 La subconcessione di cui al precedente articolo avrà la medesima decorrenza e la



medesima durata della presente convenzione, essendo assoggettati alle stesse cause di revoca e risoluzione.

9.2 La restituzione di aree ed impianti da parte dell' ASUR AV2, con le modalità di cui al successivo art.10, dovrà essere effettuata entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza della convenzione.

ART. 10 - RICONSEGNA LOCALI IMPIANTI E DOTAZIONI

10.1 Alla scadenza della Subconcessione, o precedentemente, in caso di revoca o risoluzione, sarà redatto in contraddittorio tra le parti apposito verbale di riconsegna con allegato lo stato dei locali, degli impianti e delle attrezzature in uso.

10.2 Al termine della subconcessione i miglioramenti e le addizioni apportate dall' ASUR AV2 al bene immobile oggetto di subconcessione, con o senza autorizzazione di Aerdorica s.p.a., restano acquisiti a quest'ultima senza che la subconcessionaria abbia diritto a pretendere qualsiasi indennizzo. Eventuali modifiche agli impianti consegnati dovranno essere autorizzati dalla Direzione Tecnica e, in particolare dal Post-Holder di riferimento di Aerdorica s.p.a. e saranno comunque a carico dell'ASUR AV2, così come le relative manutenzioni.

10.3 I beni mobili e le attrezzature acquistati dall'ASUR AV2 rimangono in proprietà dell'acquirente, salvo il diritto di Aerdorica s.p.a. di acquistarli in tutto o in parte al valore corrente di mercato o a quello che le parti determineranno consensualmente.

10.4 Aerdorica s.p.a. ha comunque facoltà di pretendere che i beni oggetto della presente subconcessione siano restituiti nel pristino stato, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'usura, e a ciò l'ASUR AV2 dovrà provvedere a propria cura e spese.

ART. 11 - ONERI MANUTENTIVI, DANNI E RESPONSABILITA'



11.1 L'ASUR AV2 è costituita custode dei beni dati in uso.

11.2 I danni che venissero eventualmente riscontrati saranno a carico dell'ASUR AV2 che sarà tenuta a ripararli a propria cura e spese o a corrispondere ad Aerdorica s.p.a. una somma a titolo di indennizzo, da determinarsi previo contraddittorio.

ART. 12 - SPESE - IMPOSTE

12.1 Le spese e gli oneri di registrazione ai sensi della vigente normativa e, comunque, in caso d'uso sono a carico del concessionario.


12.2 L'ASUR AV2 è inoltre tenuta al pagamento di ogni e qualunque imposta derivante dalla titolarità dei diritti di cui al presente contratto, inclusi espressamente gli oneri relativi alla gestione e smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività di PSSA svolta nel sedime aeroportuale.

ART. 13 - PRIVACY

13.1 Le parti si obbligano ad osservare scrupolosamente le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy, in seguito, per brevità) nella raccolta e nel trattamento di dati personali. Si obbligano altresì a utilizzare gli stessi per l'esclusiva finalità della presente convenzione e non diffonderli o trasmetterli a soggetti terzi, salvo che ciò appaia necessario per il corretto e regolare svolgimento del servizio di PSSA ed all'adempimento della presente convenzione e previa debita informativa dell'interessato. Il trattamento di eventuali dati sensibili dovrà avvenire esclusivamente previo consenso scritto dell'interessato.

13.2 Le parti si obbligano, pertanto, a fornire ai soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 13 Codice Privacy, apposita informativa in merito ai trattamenti dei dati personali effettuati.

13.3 Le parti si riconoscono la facoltà di eseguire eventuali audit, anche per il tramite



Handwritten signature and initials.

di suoi consulenti di fiducia, al fine di verificare la conformità alla normativa applicabile dei trattamenti di dati personali eseguiti nell'ambito dell'espletamento del servizio di PSSA.

Allegati:

A- Delega del Direttore Generale ASUR Marche prot. n.43637/ASURDG/23.12.2015 (prot. n.242494/ASURAV2/28.12.2015);

B- planimetria dei locali

Ancona/Fabriano, lì 29/12/2015

Aerdorica S.p.A.

Il legale rappresentante

Dott. Andrea Delvecchio (firmata digitalmente)



Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2

P. il Direttore Generale

(Dr. Alessandro Marini)

Il Direttore di Area Vasta 2

Ing. Maurizio Bevilacqua (firmata digitalmente)



Il Direttore Generale

ATTO DI DELEGA

Il sottoscritto, Dr. Alessandro Marini, Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda, in Ancona, Via Caduti del Lavoro n. 40, cod. fisc. e partita IVA n. 02175860424, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda:

PREMESSO che:

- Con nota pec del 2.12.2015 prot.n.1725, il Presidente di Aerdorica S.p.A., Aeroporto delle Marche, con sede legale a Falconara Marittima CAP 60015 (AN), Piazzale Sordani snc, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese n. 00390120426 - C.C.I.A.A. n. 59611, ha richiesto formalmente di provvedere alla stipula di atto di convenzione inerente lo svolgimento del servizio di primo Soccorso Sanitario come da schema a suo tempo allegato;
- Come da documento trasmesso il 23.09.2015 prot. 99338/CCX Enne, a ratifica della riunione del 21.09.2015, l'ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e, tra gli altri, l'ASUR/Area Vasta 2 e l'Aerdorica S.p.A. hanno individuato e condiviso le esigenze del Presidio di Primo Soccorso Aeroportuale - PSA in termini di dotazioni e mezzi, alla luce delle Linee Guida ENAC n. 2014/1-I.G del 31.10.2014, ad oggetto "Requisiti minimi del servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale";
- la società Aerodorica p.a. ha elaborato un "Documento di rischio sanitario per l'aeroporto delle Marche" per lo scalo aeroportuale "Raffaello Sanzio" esaminato come sopra;
- considerata l'estrema urgenza di assumere determinazioni in merito alla richiesta anzidetta in relazione al preminente interesse pubblico di evitare soluzione di continuità nell'erogazione del servizio da parte di Aerdorica S.p.a.;

- Esaminata la richiesta formulata nei termini anzidetti, considerata l'opportunità, nel rispetto della normativa vigente in materia, di procedere alla stipula di convenzione all'uso come richiesta:

A TAL. FINE DELEGA

L'ing. Maurizio Bevilacqua, Direttore dell'Area Vasta n. 2, affinché provveda alla sottoscrizione della convenzione con Aerdorica S.p.A., Aeroporto delle Marche, con sede legale a Falconara Marittima CAP 60015 (AN), Piazzale Sordani snc, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese n. 00390120426 - C.C.I.A.A. n. 59611, come da schema allegato, e all'acquisizione dei relativi pareri dei Servizi AV2 di competenza.

A tal fine, con la presente delega si conferisce all'ing. Maurizio Bevilacqua ogni più ampia facoltà, al fine di assolvere a tutti gli adempimenti utili.


Il sottoscritto delegante conferisce la succitata delega con la precisazione che l'efficacia della stessa è sottoposta alla condizione dell'esito positivo delle valutazioni del delegato rispetto alla conformità dell'iter procedimentale svolto.

Resta fermo, pertanto, che permane in capo al delegato ogni responsabilità:

- a) in merito ad eventuale incompletezza della verifica di cui al punto precedente;
- b) in merito ad omissioni, non conformità, non veridicità, non rispondenza rispetto alle evidenze in atti ed alla vigente normativa, delle decisioni a tal fine assunte e delle dichiarazioni rese, relative a circostanze non note al sottoscritto delegante;
- c) ogni ulteriore responsabilità in merito agli impegni assunti nell'ambito del procedimento per cui è la presente delega, nonché agli ulteriori adempimenti necessari il cui onere si incardini consequenzialmente in capo al delegato.

Ancora, II

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alessandro Martini



Per parte ufficio
DOTT. ANGELO DE LUZZO



